

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2165

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE*Presentata il 5 maggio 1978*

Riforma del codice di procedura penale

COLLEGHE, COLLEGHI! — Questa proposta di legge di riforma del codice di procedura penale è il risultato del lavoro governativo svolto in Italia a seguito della legge-delega del 3 aprile 1974, della successiva legge 5 maggio 1976, n. 199, e 10 maggio 1977.

Questo nuovo codice di procedura penale rischia di essere nuovamente insabbiato. La nuova maggioranza che — almeno dal 20 giugno 1976 — di fatto dirige e controlla il Parlamento è infatti protesa ad una frenetica attività legislativa e di decretazione, nel senso dell'aggravamento delle norme dei codici fascisti e non in quello indicato dalla legge 3 aprile 1974.

Non sono affatto sicuro della bontà di molte di queste norme che propongo all'attenzione ed al dibattito del Parlamento. Ma sono sicuro della necessità che, a partire da esse, si avvii il processo parlamentare di approvazione di un nuovo codice di procedura penale.

Se questo gesto indurrà gli incerti ad approvare finalmente un nuovo codice di procedura penale, magari modificando il punto 85 dell'articolo 2 della legge delega, e portando da quattro mesi a un anno la data della sua entrata in vigore effettiva, eviteremo che anche questa riforma diventi decrepita come tante altre, prima di essere nata.

Sono infatti perfettamente consapevole che, se il Parlamento e i Governi non si preoccuperanno nel frattempo di prendere tutte le necessarie misure di bilancio e amministrative conseguenti, ancora una volta una ennesima riforma sarà vanificata e sabotata dai pratici sostenitori dell'« Ancien Régime », maggioritari finora.

Incorporo in questa relazione le osservazioni sul testo che una corrente della magistratura italiana ha elaborato e pubblicato in un libro edito in collaborazione con le edizioni *Book Store*, poiché saranno indubbiamente utili al nostro dibattito.

« Rocco incomincia a morire. A quasi cinquant'anni dalla approvazione, il codice di procedura penale sta per lasciare il posto al suo successore, il primo codice dell'Italia repubblicana. Sembra incredibile che tanto ci sia voluto (trenta anni dalla Costituzione) per ristrutturare il sistema processuale, un sistema da sempre indicato come fatiscante, protettore degli interessi dei potenti e vessatore verso gli emarginati. È soltanto un pezzo del sistema giuridico che viene meno, quello che più ha subito modifiche, tagli, integrazioni, peggioramenti, miglioramenti, contromodifiche... Il codice di procedura penale è il termometro del livello repressivo del Paese: lo studio delle varie sovrapposizioni potrebbe dare uno spaccato della vita civile, del rispetto o del mancato rispetto delle garanzie di libertà dei cittadini.

Prima di vedere da vicino come sarà o piuttosto come potrà essere il nuovo codice — perché questo che si pubblica è soltanto il progetto elaborato dalla Commissione scientifica del Ministero, sul quale potrà cadere la mano censoria del Ministro stesso o di suoi fidati collaboratori, e, dopo la sua, quella del Governo — conviene soffermarsi su alcune considerazioni.

Di un codice processuale nuovo si è parlato subito, all'indomani della caduta del fascismo. Ci sono stati progetti, qualche legge rammodernatrice per sgombrare le più drammatiche violazioni delle libertà. Ma ci sono voluti anni, decenni, prima che le più gravi violazioni fossero denunciate da alcuni giudici volenterosi alla Corte costituzionale, e questa ne dichiarasse l'illegittimità. Basti pensare al famigerato articolo 16, che subordinava il procedimento a carico degli agenti e funzionari di polizia all'autorizzazione del ministro, o il fermo, che poteva essere prorogato fino a 7 giorni in dispregio dell'articolo 13 della Costituzione e con le conseguenze « fisiche » anche troppo note per i fermati di allora. C'è stata una "novella" importante, nel 1955. Il codice, nella sostanza è rimasto il medesimo. Ed anche oggi, alla vigilia della sua approva-

zione, poco potrà cambiare se la riforma resterà isolata, se una legge organica non modificherà il processo minorile, se un nuovo ordinamento giudiziario non sarà costruito su basi democratiche, se nuove norme penali non prenderanno il posto di quelle contenute nell'altro codice Rocco, in cui reati di opinione, di aborto, l'impunità per i funzionari pubblici, l'impossibilità di intervento contro fatti gravissimi che attentano alla salute dei cittadini e alla loro sicurezza (intesa non nel senso del testo unico, di marca Rocco anch'esso) caratterizzano un sistema fondamentalmente fascista, il nostro, quello vigente.

Occorrerà cambiare la mentalità dei giudici, legati ormai più a prassi adottate con la connivenza dei difensori, piuttosto che a regole scritte, abituati alla complicità con il pubblico ministero, personaggio ambiguo che, destinato a tutelare più l'obiettività della legge che l'accusa, finisce con il non dirigere la polizia giudiziaria e con il valersi del potere accusatorio soltanto contro i più piccoli. Occorrerà, in sostanza, ricreare un ceto di giuristi, oggi diviso su due fronti in comunicabili, la giurisprudenza e la dottrina che vivono un dialogo fra sordi e si ignorano deliberatamente, mentre i destinatari delle norme non comprendono né l'una né l'altra.

Prima di decidere se il progetto è da difendere o da respingere, bisogna comunque sapere che il progetto ha avversari di ogni genere. Nella classe forense, che teme la novità sol perché è novità e non ha voglia di cambiare stile e metodi, è sconcertata dall'idea di una presenza più continua nel processo che fa saltare le strutture artigianali su cui vive la maggior parte degli avvocati. Nella classe dei giudici, abituati a non essere controllati, a coltivare il segreto istruttorio e la lentezza della procedura, ad usare un potere discrezionale amplissimo, a considerare tranquillamente la carcerazione preventiva come un anticipo di pena. Nelle stesse forze politiche, che hanno concordemente approvato la legge delega in un'epoca (il 1974) nella quale le spinte

libertarie erano ancora molto forti, e non c'era confusione fra governo e opposizione, così che l'uno tendeva a restringere i diritti e l'altro ad ampliarli, mentre oggi (lo insegnano i disegni sull'ordine pubblico) c'è unanimità nella tendenza a comprimere questi stessi diritti.

Il codice nasce troppo nuovo per chi resta legato al passato, troppo aperto per chi propone un'avventura di potere che teme dissensi e opposizioni, quindi teme il garantismo delle libertà civili, come ostacolo a disegni che si tracciano al vertice. Le tendenze, manifestate proprio dall'approvazione della legge-delega per il codice, fino ad oggi, ed ancora in proiezione, sono del tutto contrastanti con il progetto di codice. Ci sono state in questi anni leggi che hanno determinato una forte involuzione nel sistema processuale, dalla legge Bartolomei dell'ottobre 1974 alla legge Reale della primavera 1975, che hanno segnato un ritorno indietro, una rivalutazione degli schemi di Rocco. Lo stesso disegno di legge governativo sullo ordine pubblico, in discussione al Parlamento, prevede gravissime limitazioni alla libertà personale, con l'estensione del fermo (pur mascherato sotto altre denominazioni), con il cadere delle garanzie per le intercettazioni telefoniche, con l'aumentato potere di polizia. Sono norme che rischiano di essere approvate senza difficoltà, perché anticipate nel testo dello accordo a sei. Ma sono norme che non hanno riscontro alcuno nel nuovo codice.

Le alternative possibili sono due. O il governo modificherà radicalmente il progetto di codice, oppure rinverrà *sine die* la sua entrata in vigore. Altre vie appaiono meno praticabili, come modificare all'ultimo momento la legge-delega o predisporre progetti che trasformino il nuovo codice subito dopo la sua entrata in vigore, con il pretesto della impossibilità tecnica di realizzarne alcune previsioni, o con la dichiarazione che la situazione contingente dell'ordine pubblico non è idonea ad allargare il fronte delle garanzie. C'è il rischio che incominci un braccio di ferro su di un testo ancora tutto da discutere: difenderlo ad oltranza senza entrare

nel merito delle nuove disposizioni, o, da parte opposta, osteggiarlo come irrealizzabile, utopistico, velleitario.

Le premesse per un dibattito sbagliato ci sono. Ne sono anticipazione alcuni articoli di quotidiani (fra cui il *Tempo* di Roma è stato antesignano) che lanciano strali contro la futura procedura. Ne è anticipazione soprattutto il silenzio, quasi il mistero, che ha circondato l'operazione codice, i ritardi nella sua costruzione (certo facilitati dalla saltuarietà con cui la commissione ha lavorato).

Ci sono anche preoccupazioni serie se e come sarà veramente il nuovo codice processuale, se e quando le infrastrutture giudiziarie saranno pronte per dare vita al nuovo processo. Sintomatiche sono le considerazioni del professor Giovanni Conso, autorevole membro della commissione che ha redatto il progetto che qui si pubblica, su *La Stampa* del 15 dicembre 1977, all'indomani della notizia che il progetto è ormai cosa fatta.

Il cammino che ancora ci separa non soltanto dall'entrata in vigore del nuovo codice, ma persino dalla sua approvazione, si prospetta tutt'altro che breve. Esiste un progetto, d'accordo: un progetto preciso e completo, frutto di lunghe fatiche. Ecco, però, il punto che bisogna chiarire immediatamente: si tratta di un progetto sotto esame.

Infatti, il testo che la commissione ministeriale redigente, dopo oltre tre anni di lavoro, ha appena terminato di elaborare sulla base dei criteri fissati dal Parlamento con la legge-delega dell'8 aprile 1974, sta per essere assoggettato a un triplice vaglio: quello della commissione parlamentare consultiva che, già interpellata sui singoli capitoli, dovrà ora esprimere il suo parere sull'intera normativa complessivamente considerata; quello delle corti di appello, delle università e dei consigli forensi, che a brevissima scadenza saranno invitati dal ministro di grazia e giustizia a formulare osservazioni e rilievi; quello, finale, del governo, che, anche sulla base dei pareri, delle osservazioni e dei rilievi anzidetti dovrà dire l'ultima, decisiva, parola.

La legge-delega pone una scadenza tassativa a tutto questo (salvo una improbabile proroga da parte del Parlamento): entro il 31 maggio 1978 o il governo avrà emanato il nuovo codice o la delega verrà meno senza lasciar tracce.

Evidentemente i pareri, le osservazioni e i rilievi che verranno raccolti dal Ministero di grazia e giustizia avranno, insieme alle valutazioni politiche del momento, una portata decisiva ai fini delle scelte governative. Le alternative ipotizzabili diventano parecchie: o la rinuncia al nuovo codice, o l'approvazione tale e quale del testo della commissione redigente, o, soluzione più verosimile, l'approvazione di un testo parzialmente modificato. Ed è chiaro che, in quest'ultima eventualità, le modificazioni potranno avere gamme diversissime.

Come si vede, nulla può dirsi scontato. Anzi, le discussioni e le polemiche fioriranno ora come non mai. Ma sulla strada che ha come meta di civiltà e di impegno politico l'introduzione di meccanismi procedurali penali più moderni e congeniali alla Repubblica, si profilano anche altri motivi di incertezza, che sarebbe bene affrontare con tempestività.

Il codice nuovo, nei suoi filoni ispiratori tracciati dalla legge-delega (massima semplificazione, parità tra le parti, rafforzamento della oralità in genere e della fase dibattimentale in particolare) ha assoluta necessità di strutture adeguate e, ancor più, di una mentalità veramente capace di rompere con le anticaglie e i condizionamenti del passato. Senza aule adeguate, senza rapidi strumenti di verbalizzazione, senza una migliore utilizzazione dei magistrati e del personale ausiliario, senza la dedizione convinta di tutti, la nuova macchina correrebbe il rischio di rimanere ferma un attimo dopo essere stata messa in moto".

In termini più preoccupati Guido Nepi Modona, su *la Repubblica* del 17 dicembre 1977 estende il discorso alle riforme collaterali necessarie per il funzionamento del nuovo codice, avvertendo circa i tempi lunghi fra approvazione definitiva e entrata in vigore effettiva.

"Se il governo terrà fede all'impegno di emanare il codice entro il maggio 1978, la battaglia per il nuovo processo non potrà però considerarsi ancora vinta. L'esempio della riforma penitenziaria, che a due anni dall'entrata in vigore è virtualmente fallita perché non sono state predisposte le strutture necessarie al suo funzionamento, è troppo vivo e recente perché non vi sia il fondato timore che il processo penale subisca analoga sorte. I principi accusatori che caratterizzano il nuovo processo, dall'assoluta parità tra accusa e difesa alla concentrazione nel dibattimento della raccolta delle prove rilevanti per la decisione, potranno trovare effettiva applicazione solo se interverranno profonde riforme dell'ordinamento giudiziario.

In particolare, sono necessari: 1) l'istituzione del giudice unico in luogo dei tre che attualmente compongono il tribunale, al fine di triplicare il numero dei dibattimenti e di disporre di un maggior numero di pubblici ministeri e di giudici istruttori; 2) l'introduzione del giudice popolare, elettivo o nominato dagli organi rappresentativi degli enti locali, cui affidare, oltre ai processi per i reati minori, quelli che toccano più da vicino gli interessi della collettività locale; 3) il potenziamento delle strutture materiali e personali, dalle aule di giustizia al personale ausiliario del giudice; 4) un provvedimento di amnistia per i reati minori, in modo che il nuovo processo non sia immediatamente travolto dall'enorme mole di lavoro arretrato.

Senza queste riforme di appoggio il nuovo codice rischia di trasformarsi in una dichiarazione di principi destinati a rimanere sulla carta. Perché ciò non avvenga è necessario che alla sua emanazione faccia immediatamente seguito un forte impegno per consentirne l'effettiva entrata in vigore; non tra cinque o dieci anni, ma entro i tempi tecnici indispensabili per l'adeguamento delle strutture giudiziarie. Un periodo di tre anni tra l'emanazione e l'entrata in vigore del nuovo processo è il massimo che si può concedere agli apparati burocratici e governativi che hanno già perso quasi quattro anni, dal 1974

in poi, per affrontare le elementari esigenze di riorganizzazione della magistratura”.

Non è questa la sede per anticipare il dibattito sulle singole parti del nuovo codice, sulle sue novità e arretratezze; anzi la pubblicazione del progetto — come documento — ha proprio il fine di sollecitare la discussione al di fuori dei canali tipici che la burocrazia ministeriale propone: le Corti di appello, le università, i consigli forensi, quasi il mondo della giustizia penale si fermasse a questi organi. E, si noti bene, difficilmente pareri illuminati, qualora qualche volonteroso volesse redigerli, saranno letti o presi in considerazione, apparendo l'operazione della richiesta di pareri più una vecchia e inutile prassi (ereditata appunto da Rocco) che una esigenza autentica. Sembra più legittimo ritenere che il dibattito si debba muovere su altri piani, coinvolgere operatori effettivi, associazioni, gruppi, partiti, al limite sindacati, nel tentativo di diffonderlo tra forze respinte dalla tecnica del discorso — un discorso che, in ultima analisi, riguarda anche e soprattutto la loro "pelle".

* * *

La novità, forse più conosciuta, del codice è il fatto che il pubblico ministero sia investito immediatamente delle indagini su un determinato fatto-reato. Quando individuato è il possibile autore, il pubblico ministero ha soltanto 30 giorni per completare le sue indagini e presentare l'indiziato in udienza preliminare, sul modello dell'esperienza anglosassone. Se, però, l'indiziato è stato arrestato o fermato, la presentazione all'udienza preliminare deve avvenire entro 24 ore dalla ricezione del verbale di arresto. Si ha così un sistema di pubblicità del fermo e dell'arresto, un intervento precoce della difesa, una possibilità di dialettica immediata accusa-difesa.

Le alternative possibili all'udienza preliminare sono tre. O non si ravvisano estremi di reato, ed allora si dà luogo all'archiviazione. O questi estremi sono rav-

visati dal giudice e le prove sono facilmente acquisibili, ed allora si dà luogo al processo immediato, ossia in brevi termini, sia che l'imputato sia arrestato o fermato, sia che si trovi in libertà. O, infine, è necessario compiere complessi accertamenti; in tal caso si dà luogo non ad una istruttoria segreta e senza termini, ma a semplici atti istruttori, da concludersi entro 10 mesi (prorogabili una volta sola al massimo a 13). Gli atti compiuti dal giudice oltre questo termine, così come quelli compiuti dal pubblico ministero oltre i 30 di sua spettanza, sono inutilizzabili.

In sintesi la previsione è quella di una conclusione rapida della fase istruttoria, senza la formulazione di un macchinoso fascicolo sul quale normalmente il giudice del dibattimento è chiamato a pronunciarsi senza assumere direttamente le prove. Le prove istruttorie, infatti, non sono utilizzabili al dibattimento, salve eccezioni strettissime e la sede pubblica del giudizio è quella destinata all'assunzione delle prove.

Nel nuovo processo si tende ad evitare che il giudice dibattimentale debba giudicare su atti assunti dalla polizia o nel segreto istruttorio, al fine di garantire la "genuinità" della prova in dibattimento, fuori da suggestioni e influenze derivanti anche dalla conduzione delle indagini.

Ciò apre immediatamente il discorso sul rapporto fra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, uno dei punti più dolenti del processo penale, rimasto irrisolto nella stessa formulazione costituzionale. Il codice prevede l'istituzione di sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, i tribunali e le preture. Si tratta di organismi composti di personale proveniente dalle tre armi, distaccato in permanenza presso gli uffici giudiziari e posto alle esclusive dipendenze dei magistrati dell'ufficio, senza possibilità di interferenze da parte dei superiori dei corpi di appartenenza — di qui la norma che impone il segreto anche verso i superiori gerarchici da parte degli addetti alle sezioni. È chiaro che le sezioni non possono disimpegnare l'intero lavoro di polizia giu-

diziaria, soprattutto in presenza di indagini più complesse; ma in tal caso il ricorso da parte del giudice ai servizi di polizia giudiziaria istituiti presso i vari corpi non può non avere carattere eccezionale e non deve investire l'indagine nel suo complesso, ma essere riservato a singoli atti.

Si dovrebbe, nelle intenzioni, giungere al rovesciamento della situazione attuale, nella quale chi conduce realmente l'indagine è la polizia giudiziaria, e il pubblico ministero o il giudice istruttore conosce solamente la parte contenuta nei rapporti che gli vengono inviati, mentre ignora il contenuto effettivo e i risultati che la polizia eventualmente realizza.

Viene eliminata la comunicazione giudiziaria, che oggi da strumento di garanzia (essere informati fin dall'inizio delle indagini a proprio carico) si è trasformata in strumento vessatorio: nella opinione comune chi è raggiunto da comunicazione giudiziaria è certamente un colpevole. Ciò non impedisce che, in singoli atti in cui è necessaria la presenza del difensore, l'indiziato abbia diritto ad averlo (di fiducia o di ufficio). Ma, poiché si tratta appunto di una fase preliminare, non vi è comunicazione giudiziaria, che giungerà al termine della indagine preliminare con la citazione all'udienza preliminare, che segna l'effettivo inizio del processo.

Il problema difesa resta problema aperto, in mancanza di una legge adeguata in materia di gratuito patrocinio. È uno dei tanti aspetti problematici di un codice, creato senza procedere correlativamente alla rifondazione delle strutture necessarie a renderlo funzionale. È evidente che, sebbene in qualche modo siano accentuate le prerogative del difensore (tipico il caso dell'abbandono di difesa, che diventa strumento vero e proprio di resistenza passiva alle violazioni dei diritti di libertà compiuti eventualmente dagli organi giudiziari), il problema del diverso trattamento dell'imputato pagante e dell'imputato non pagante non può trovare soluzione all'interno di un codice processuale, che non ha copertura finanziaria e non può incidere su materie estranee alla delega.

Subisce profonde modificazioni la materia della libertà, con il venir meno della cattura obbligatoria per determinati reati, che comporta un automatismo de-responsabilizzante per il giudice e al tempo stesso iniquo nell'equiparazione di fatti formalmente eguali, ma profondamente dissimili nelle motivazioni, nelle modalità di realizzazione, negli effetti. La stessa carcerazione preventiva cessa di essere l'unica forma cautelativa prima del processo, in una previsione di alternative limitative graduate fra loro, fra le quali il carcere rappresenta l'estrema *ratio*.

L'istituto del pretore viene conservato, contro le minacciate previsioni della sua soppressione, e adeguato al rito accusatorio. Ciò comporta la creazione di un pubblico ministero di pretura, autonomo rispetto alla Procura della Repubblica, sì da evitare l'accentramento dell'iniziativa penale in un unico organo e di disperdere quelle spinte garantiste che sono state la caratteristica più saliente del pretore.

Subisce trasformazioni il regime delle nullità, e ad esse si affianca la figura della inutilizzabilità della prova assunta fuori dalle forme o dai termini legali. Tutto il sistema della prova riceve disciplina più organica, a cominciare dall'introduzione dell'esame incrociato nell'audizione dei testimoni e nell'interrogatorio dell'imputato. Ciò impone una presenza più costante del difensore (obbligatoria nell'udienza preliminare e nel dibattimento) anche in atti fino ad oggi preclusivi, come l'audizione del testimone durante gli atti di istruzione.

Cade del tutto la possibilità di interrogatorio da parte della polizia giudiziaria del fermato e dell'arrestato, ed anche dell'imputato libero, e cade insieme quella forma surrettizia di interrogatorio che è il far riferire dal teste appartenente alla polizia giudiziaria le "dichiarazioni spontanee" rese dall'imputato al momento del fermo o dell'arresto.

Sono alcune indicazioni delle modifiche più interessanti, non una guida alla lettura del testo. Questo — è evidente — non può che apparire astruso o incomprensivo.

bile al lettore che non sia specialista. Ma il numero di dibattiti che si prevedono facilmente, gli interventi giornalistici, le tavole rotonde, saranno rese più agevoli dalla possibilità per tutti gli interlocutori di verificare, di partecipare, di porre quesiti. La pubblicazione precoce del progetto ha dunque principalmente un compito informativo, come primo passo per la diffusione del dibattito, per una partecipazione più diretta degli operatori e dei non operatori ad una vicenda giuridica che ha per destinatari tutti i cittadini ». « Magistratura Democratica ».

PROPOSTA DI LEGGE

LIBRO I

I SOGGETTI

TITOLO I

IL GIUDICE

CAPO I.

GIURISDIZIONE PENALE.

ART. 1.

(Giurisdizione penale).

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dall'ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice, salvo quanto stabilito da speciali disposizioni.

ART. 2.

(Cognizione del giudice).

Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, con l'eccezione stabilita nell'articolo seguente e salvo quanto previsto nell'articolo 456.

La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in alcun processo.

ART. 3.

(Questioni pregiudiziali).

Nei casi in cui la decisione sull'esistenza di un reato o sulla punibilità dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, in ogni stato e grado, sospende il processo fino a che la questione sia decisa dal giudice civile compe-

tente, se la questione sia seria e la relativa azione sia stata promossa a norma delle leggi civili.

La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. Durante la sospensione del processo il giudice, quando vi sia pericolo nel ritardo, provvede all'assunzione delle prove con le forme stabilite per gli atti di istruzione.

La sentenza civile passata in giudicato che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia vincolante nel processo penale.

CAPO II.

COMPETENZA.

ART. 4.

(Determinazione della gravità del reato agli effetti della competenza).

Ai fini della determinazione della competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61 e 112 del codice penale, della recidiva, della continuazione, delle circostanze attenuanti e della diminuzione di pena stabilita per il delitto tentato.

Sezione I. — *Competenza per materia.*

ART. 5.

(Competenza della corte di assise).

La corte di assise è competente:

1) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;

2) per i delitti consumati o tentati preveduti negli articoli 579, 580, 584, 600, 601, 602, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale;

3) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

Appartengono altresì alla competenza della corte di assise i delitti consumati o tentati previsti:

1) nelle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, nella legge 9 ottobre 1967, n. 962, sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, nella legge 10 maggio 1976, n. 342, sulla repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, nelle leggi sulle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali e degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

2) nel titolo I del libro II del codice penale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

ART. 6.

(Competenza del tribunale).

Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

ART. 7.

(Competenza del pretore).

Il pretore è competente per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, salvo che sia diversamente stabilito.

E altresì competente per i delitti previsti dagli articoli 336, 337, 341 ultimo comma, 343 secondo comma, 572 primo comma, 589 primo e secondo comma, 610 secondo comma, 625 primo comma e 640 secondo comma del codice penale.

Sezione II. — *Competenza per territorio.*

ART. 8.

(Regole generali).

La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui si è compiuta l'azione o si è verificata l'omissione.

Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se la permanenza è cessata altrove.

Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo dove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

ART. 9.

(Regole suppletive).

Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione.

Se non è noto il luogo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora e del domicilio dell'imputato.

Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui il pubblico ministero ha acquisito per primo la notizia del reato.

ART. 10.

(Competenza per i reati commessi interamente o parzialmente all'estero).

Se il reato è stato commesso interamente all'estero la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto e della consegna dell'imputato. Se nemmeno in tale modo è possibile

determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui il pubblico ministero ha acquisito per primo la notizia del reato.

Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è regolata dalle disposizioni contenute nei due articoli precedenti.

Nel caso previsto dal primo comma, se si deve procedere nello Stato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria compiono gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, anche se l'imputato non si trova nel territorio dello Stato.

ART. 11.

(Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati).

I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, imputato o di persona offesa dal reato, e che, secondo le norme di questo capo sono attribuiti alla cognizione di un giudice del luogo in cui al momento del fatto egli esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia e per grado, sito fuori del distretto di corte d'appello, la cui sede è più vicina a quella del giudice che sarebbe stato competente.

Sezione III. — *Competenza per connessione.*

ART. 12.

(Casi di connessione).

Si ha connessione di procedimenti:

1) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

2) se una persona è imputata di più reati, commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissione in unità di tempo e di luogo;

3) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri.

La connessione opera solo se i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado.

ART. 13.

(Connessione tra procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali).

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima secondo le norme delle leggi speciali.

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza dei giudici ordinari e altri a quella dei tribunali militari, è competente per tutti il giudice ordinario.

ART. 14.

(Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni).

La connessione non opera, nel caso previsto nel numero 1 dell'articolo 12, fra i procedimenti relativi ad imputati che al momento del fatto erano minori degli anni diciotto e quelli concernenti imputati maggiorenni.

La connessione non opera, altresì, nel caso preveduto nel numero 3 dell'articolo 12, fra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minore degli anni diciotto e quelli per i reati commessi quando era maggiorenne.

ART. 15.

(Competenza per materia determinata dalla connessione).

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte

d'assise e altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte d'assise.

Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale e altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.

ART. 16.

(Competenza per territorio determinata dalla connessione).

La cognizione per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni; fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista, a norma dell'articolo 4, la pena detentiva più elevata nel minimo ovvero, in caso di parità dei minimi, la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la più elevata pena pecuniaria.

Sezione IV. — *Riunione e separazione di procedimenti.*

ART. 17.

(Riunione di procedimenti).

La riunione dei procedimenti è disposta quando essi sono attribuiti alla cognizione dello stesso giudice per effetto delle norme sulla competenza per connessione.

La riunione di procedimenti pendenti nello stesso stato e grado avanti al medesimo giudice per effetto delle norme sulla competenza è disposta nei casi previsti dall'articolo 12, nonché nei casi di reato continuato e di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

ART. 18.

(Separazione di procedimenti).

La separazione di procedimenti, riuniti a norma dell'articolo precedente, è disposta:

1) se nei confronti di uno o più coimputati o di una o più imputazione gli atti di istruzione sono esauriti mentre nei confronti di altri imputati o di altre imputazioni il giudice ritiene necessario compiere ulteriori atti che non consentono di pervenire celermente alla decisione;

2) se nei confronti di uno o più coimputati è stata ordinata la sospensione del procedimento a norma dell'articolo 75;

3) se uno o più coimputati non sono comparsi al dibattimento per nullità del decreto di citazione o della sua notificazione ovvero per legittimo impedimento a norma dell'articolo 462;

4) se dopo la dichiarazione di responsabilità di uno o più coimputati il giudice ha sospeso il dibattimento nei loro confronti per incompletezza degli accertamenti sulla personalità a norma del secondo comma dell'articolo 518.

Nei casi previsti dal comma precedente è sempre disposta la separazione, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento del reato o della responsabilità dell'imputato.

ART. 19.

*(Giudice competente
per i procedimenti separati).*

Il giudice designato per i procedimenti riuniti rimane competente anche per quelli separati a norma dell'articolo precedente.

ART. 20.

*(Provvedimenti sulla riunione
e separazione).*

La riunione e la separazione dei procedimenti sono disposte anche d'ufficio, sentite le parti, con ordinanza.

La riunione è ordinata, nell'udienza preliminare, fino a quando il giudice non ha proceduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel corso degli atti di istruzione, fino a quando questi non sono esauriti; nel giudizio fino a quando non sono conclusi gli atti introduttivi del dibattimento.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI

SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA.

ART. 21.

(Difetto di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato o grado del processo.

Il giudice pronuncia sentenza con la quale trasmette gli atti all'ufficio che deve esercitare l'azione penale presso il giudice competente. La sentenza della corte di cassazione che dichiara la competenza dei tribunali militari ha effetto di giudicato, anche se pronunciata a sezioni unite.

ART. 22.

*(Provvedimenti sulla competenza
nella udienza preliminare).*

Nell'udienza preliminare il giudice istruttore, se non pronuncia sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 409 dispone con ordinanza il rinvio a giudizio avanti al pretore quando il reato appartiene alla competenza per materia di quest'ultimo.

Il giudice istruttore, se riconosce la propria incompetenza per altra causa, provvede anche d'ufficio con sentenza ed ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

ART. 23.

(Provvedimenti sulla competenza negli atti di istruzione).

Nel corso degli atti di istruzione il giudice istruttore, se il reato appartiene alla competenza per materia del pretore, provvede a norma del primo comma dell'articolo precedente.

L'incompetenza per territorio è rilevata anche d'ufficio quando:

1) il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione;

2) la connessione dei procedimenti riuniti risulta esclusa per effetto di nuovi elementi;

3) un altro procedimento pendente nella fase degli atti di istruzione presso altro giudice determina la competenza di quest'ultimo per connessione.

Il giudice istruttore, se riconosce la propria incompetenza, provvede con sentenza ed ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

Prima di decidere sulla competenza a norma del comma precedente, il giudice istruttore osserva le disposizioni di cui all'articolo 429.

ART. 24.

(Provvedimenti sulla competenza per connessione nel corso degli atti preliminari al dibattimento).

Nel corso degli atti preliminari al dibattimento il giudice, quando ritiene che un processo pendente nella stessa fase avanti ad altro giudice determina la competenza per connessione di questo ultimo,

dichiara con sentenza la propria incompetenza ed ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

Il giudice decide a norma dell'articolo 127.

ART. 25.

(Provvedimenti del giudice di primo grado sulla competenza per materia).

Se il giudice di primo grado ritiene, sulla base dell'imputazione enunciata nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, che il procedimento appartenga alla cognizione di un giudice di competenza superiore, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

Nello stesso modo il giudice provvede se, a seguito della richiesta di modifica dell'imputazione proposta dal pubblico ministero a norma degli articoli 489 e 490, la competenza appartiene a un giudice di competenza superiore.

Se il reato per il quale è stata pronunciata ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio appartiene alla competenza di un giudice di competenza inferiore, l'eccezione di incompetenza deve essere proposta dalla parte entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 466. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del primo comma.

ART. 26.

(Incompetenza per territorio nel giudizio di primo grado).

Nel giudizio di primo grado l'incompetenza per territorio può essere proposta dalle parti entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 466 se è stata dedotta nell'udienza preliminare o negli atti di istruzione, nei casi previsti dall'articolo 23.

Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del primo comma dell'articolo precedente.

ART. 27.

*(Decisioni del giudice di appello
sulla competenza).*

Il giudice di appello, quando riconosce l'incompetenza del giudice di primo grado, pronuncia sentenza di annullamento e ordina che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado competente.

Il giudice di appello, se riconosce l'incompetenza dedotta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 25 o dell'articolo 26 pronuncia sentenza di annullamento e ordina che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado competente.

ART. 28.

*(Decisioni della corte di cassazione
sulla competenza).*

La corte di cassazione, se riconosce l'incompetenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della corte di cassazione sulla competenza o sulla giurisdizione vincola il giudice di rinvio salvo che risultino nuovi fatti e nuove circostanze che comportino una diversa definizione giuridica.

ART. 29.

*(Prove acquisite dal giudice incompetente
o privo di giurisdizione).*

Le dichiarazioni rese da testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati al giudice incompetente o privo di giurisdizione possono essere utilizzate nei limiti previsti dagli articoli 472, 473 e 475 terzo comma.

Quando la competenza appartiene a un giudice speciale o di competenza superiore, le prove acquisite dal giudice incompetente non possono essere utilizzate ai fini della decisione salvo che l'atto sia non ripetibile.

Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le prove acquisite dal giudice incompetente o privo di giurisdizione conservano validità.

ART. 30.

(Misure di coercizione disposte dal giudice incompetente o privo di giurisdizione).

La misura di coercizione disposta dal giudice che si dichiara incompetente o privo di giurisdizione conserva efficacia anche dopo tale dichiarazione.

La misura di coercizione disposta con lo stesso provvedimento con il quale il giudice si è dichiarato incompetente o privo di giurisdizione perde efficacia qualora non sia convalidata dal giudice competente entro venti giorni dalla sua esecuzione.

CAPO IV.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA.

ART. 31.

(Casi di conflitto).

Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

1) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

2) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma precedente, salvo che si tratti di contrasto tra giudice istruttore e giudice

del dibattimento ovvero tra giudici e magistrati del pubblico ministero.

Sui conflitti decide la corte di cassazione.

ART. 32.

(Cessazione del conflitto).

I conflitti previsti dall'articolo precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche d'ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza ovvero per effetto del compimento di un atto incompatibile con la volontà di denuncia del conflitto.

ART. 33.

(Proposizione del conflitto).

Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dall'imputato o dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata, alla quale è unita la documentazione necessaria. La denuncia e la documentazione sono immediatamente trasmesse alla corte di cassazione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

L'ordinanza e la denuncia previste nei commi precedenti non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

ART. 34.

(Informativa al giudice in conflitto).

Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia di cui all'articolo precedente ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

Questi trasmette senza ritardo alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con la indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

ART. 35.

(Risoluzione del conflitto).

La corte di cassazione decide con sentenza in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127, assunte le informazioni che ritiene necessarie, acquisite, se occorre, le prove dedotte dalle parti e sentiti il procuratore generale e i difensori.

L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato a cura del cancelliere della corte di cassazione ai giudici in conflitto ed è notificato alle parti private.

ART. 36.

(Effetti della decisione).

La sentenza che risolve il conflitto ha efficacia vincolante sulla questione di competenza o di giurisdizione, salvo che nuovi fatti o nuove circostanze comportino una diversa definizione giuridica del fatto.

Le prove acquisite e le misure di coercizione disposte dal giudice dichiarato incompetente o privo di giurisdizione conservano validità a norma degli articoli 29 e 30.

CAPO V.

CAPACITÀ DEL GIUDICE.

ART. 37.

(Destinazione e designazione del giudice).

La destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, il numero e la composizione dei collegi giudicanti sono disciplinati dalle leggi di ordinamento giudiziario.

La designazione dei giudici, collegi o sezioni a conoscere dei singoli processi è operata secondo criteri prestabiliti dalle medesime leggi.

Gli atti compiuti da un giudice che non risulti destinato all'ufficio o alla sezione in base alle tabelle di composizione degli uffici giudiziari o a un decreto di supplenza, ovvero che sia stato designato a conoscere di un processo in violazione delle disposizioni previste nel comma precedente, sono viziati da nullità assoluta.

ART. 38.

(Immutabilità del giudice).

Nel dibattimento la sentenza è deliberata, a pena di nullità assoluta, dagli stessi giudici che vi hanno partecipato.

ART. 39.

(Incompatibilità determinata da atti compiuti nello stesso procedimento).

Il giudice che ha compiuti atti in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

Non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, o sentenza istruttoria di proscioglimento ovvero ha deciso sulla impugnazione proposta contro quest'ultima.

Il giudice che ha chiesto la proroga della custodia provvisoria non può partecipare alla deliberazione del provvedimento che decide sulla stessa.

Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato l'autorizzazione a procedere non può svolgere nel medesimo processo l'ufficio di giudice.

ART. 40.

(Incompatibilità per ragioni di parentela o affinità).

Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 41.

(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

ART. 42.

(Effetti della incompatibilità).

L'inosservanza delle norme sulla incompatibilità stabilite dagli articoli precedenti o dalle leggi di ordinamento giudiziario è causa di nullità assoluta.

CAPO VI.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE.

ART. 43.

(Astensione).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

2) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

3) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie o se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;

4) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

5) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

6) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolse o ha svolto nel medesimo procedimento funzioni di pubblico ministero.

I motivi di astensione indicati nella seconda parte del numero 2 e nel numero 5 sussistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio, se vi è prole.

Quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice deve dichiararlo.

La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

Sull'astensione del pretore decide il presidente del tribunale.

Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi sopra indicati.

ART. 44.

(Ricusazione).

Nei casi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente le parti possono proporre la ricusazione del giudice.

Il giudice ricusato non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o infondata la dichiarazione di ricusazione.

ART. 45.

(Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione).

La ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel corso degli atti di istruzione compiuti da un giudice diverso da quello dell'udienza preliminare, fino a che non sia scaduto il termine previsto dal primo comma dell'articolo 429; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dal primo comma dell'articolo 466.

Qualora la causa di ricusazione sia sorta dopo la scadenza dei termini previsti nel comma precedente, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni da quello in cui la parte ne è venuta a conoscenza e in ogni caso prima che il giudice abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, degli atti di istruzione o del giudizio.

La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, al cancelliere del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

ART. 46.

(Concorso di astensione e di ricusazione).

Quando il giudice, anche dopo che sia stata proposta la ricusazione, dichiara di

astenersi, e l'astensione è accolta, la ricasazione si considera come non proposta.

ART. 47.

(Competenza a decidere sulla ricasazione).

Sulla ricasazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricasato; su quella di un giudice popolare decide il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello.

Sulla ricasazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte diversa da quella a cui appartiene il giudice ricasato.

Non è ammessa ricasazione contro i componenti dei collegi competenti a decidere sulla ricasazione.

ART. 48.

(Decisione sulla ricasazione).

Quando la ricasazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto ovvero senza l'osservanza delle forme o dei termini stabiliti dall'articolo 45, la corte o il tribunale la dichiara inammissibile con ordinanza.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 44, la corte o il tribunale, se ritiene ammissibile la ricasazione, può disporre, con ordinanza, che il giudice si astenga dal proseguire l'attività processuale o si limiti all'acquisizione delle prove urgenti.

L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al pubblico ministero e notificata al giudice ricasato e alle parti private.

Sul merito della ricasazione la corte o il tribunale decide in camera di consi-

glio con le forme previste nell'articolo 127, acquisite le prove ammesse anche d'ufficio e sentiti il giudice ricusato e le parti.

ART. 49.

(Provvedimenti in caso di accoglimento della astensione o ricusazione).

Se l'astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non può compiere, a pena di nullità assoluta, alcun atto del procedimento.

Il provvedimento che decide sull'astensione o sulla ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservino validità.

ART. 50.

(Sostituzione del giudice astenuto o ricusato).

Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con il supplente determinato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

Qualora non sia possibile effettuare la sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro giudice del medesimo ufficio a norma del comma precedente, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di uguale competenza che ha la sede più vicina.

ART. 51.

(Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della ricusazione).

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire duecentomila a un milione, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

CAPO VII.

RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 52.

(Casi di remessione).

In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione, su istanza motivata del pubblico ministero, dell'imputato o del difensore, rimette il procedimento ad altro giudice, determinato a norma dell'articolo 55.

ART. 53.

(Istanza di remessione).

L'istanza è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice procedente, ed è notificata entro cinque giorni a cura dell'istante alle altre parti.

ART. 54.

(Effetti dell'istanza).

L'istanza di remessione non sospende il procedimento, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione. In tale caso il giudice procedente compie gli atti urgenti.

ART. 55.

(Decisione).

La corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste nell'articolo 127.

Se la corte di cassazione respinge, per manifesta infondatezza, l'istanza dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore

della cassa delle ammende di una somma da lire duecentomila a un milione.

L'ordinanza della corte di cassazione che accoglie l'istanza assegna il procedimento al giudice ugualmente competente per materia e per grado, la cui sede è più vicina a quella del giudice originariamente competente. L'ordinanza della corte di cassazione, insieme con gli atti, è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice designato, il quale ne cura la notificazione per estratto alle parti private.

Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti siano efficaci. Nel procedimento davanti a tale giudice, l'imputato ed il difensore esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

ART. 56.

(Nuova istanza di rimessione).

Quando l'istanza di rimessione è stata accolta, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere chiesto dal pubblico ministero o dall'imputato. Si osserva la disposizione dell'articolo 54.

L'ordinanza che dichiara inammissibile la istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi. La istanza respinta può essere riproposta se fondata su elementi nuovi.

TITOLO II

IL PUBBLICO MINISTERO

ART. 57.

(Azione penale).

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

L'esercizio dell'azione penale non può essere sospeso o interrotto se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 58.

(*Organi*).

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

1) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero dai magistrati del pubblico ministero presso il pretore;

2) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale, della procura generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione.

Si applicano al pubblico ministero le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11.

ART. 59.

(*Astensione*).

Il magistrato del pubblico ministero deve astenersi:

1) se ha interesse nel procedimento o se una delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

2) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una delle dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

3) se vi è inimicizia grave fra lui e un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

4) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata.

Deve inoltre astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

I motivi di astensione indicati nella seconda parte del numero 2) e nel numero 4) sussistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio, se vi è prole.

Sulla dichiarazione di astensione decidono nell'ambito dei rispettivi uffici, il dirigente dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale.

In caso di astensione del dirigente dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore decide il procuratore della Repubblica che designa un magistrato del proprio ufficio.

In caso di astensione del procuratore della Repubblica decide il procuratore generale presso la corte di appello, che designa altro procuratore della Repubblica del distretto.

In caso di astensione del procuratore generale presso la corte di appello decide il procuratore generale presso la corte di cassazione, che designa altro procuratore generale.

Se la dichiarazione di astensione è fatta nel corso delle indagini preliminari o degli atti di istruzione, il dirigente dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale designa immediatamente il magistrato che deve svolgere le funzioni di pubblico ministero sino alla decisione sulla astensione.

Se la dichiarazione di astensione è fatta nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice dispone il rinvio dell'udienza per il tempo strettamente necessario alla decisione e alla eventuale sostituzione.

ART. 60.

(Indipendenza del pubblico ministero nel dibattimento).

Nel dibattimento il magistrato del pubblico ministero è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni e non può essere sostituito senza il suo consenso, salvo i casi di grave impedimento e quelli indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

ART. 61.

(Trasmissione degli atti ad altro ufficio).

Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

Il pubblico ministero a cui sono stati trasmessi gli atti, se ritiene che non gli spetti di procedere, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale determina con decreto quale ufficio del pubblico ministero debba procedere. Il decreto è comunicato agli uffici del pubblico ministero interessati.

Gli atti di indagine preliminare non ripetibili compiuti prima della trasmissione prevista nel primo comma possono essere utilizzati a norma degli articoli 483 e 485.

TITOLO III

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 62.

(Funzioni della polizia giudiziaria).

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova e quanto possa servire a tale fine.

Svolge ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

ART. 63.

(Sezioni e servizi di polizia giudiziaria).

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni istituite presso le pro-

cure della Repubblica, i tribunali e le preture.

Dette funzioni sono svolte altresì dai servizi di polizia giudiziaria istituiti presso le questure e i comandi dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché dagli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

ART. 64.

(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualifica;

2) gli ufficiali superiori ed inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

3) il sindaco nei comuni ove non abbia sede un comando dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza o un ufficio di pubblica sicurezza.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza e di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni indicate nell'articolo 62.

ART. 65.

(Disponibilità della polizia giudiziaria).

La procura della Repubblica, l'ufficio del pubblico ministero presso il pretore, il tribunale e il pretore dispongono delle rispettive sezioni per le indagini di polizia giudiziaria.

Le attività di polizia giudiziaria presso la procura generale e la corte d'appello sono svolte dalle sezioni istituite rispettivamente presso le procure della Repubblica e i tribunali del distretto.

I magistrati degli uffici indicati nei commi precedenti si avvalgono direttamente del personale delle sezioni e possono altresì avvalersi di ogni altro servizio od organo di polizia giudiziaria.

ART. 66.

(Subordinazione della polizia giudiziaria).

Le sezioni di polizia giudiziaria indicate nel primo comma dell'articolo 63 dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

L'ufficiale preposto ai servizi indicati nel secondo comma dell'articolo 64 è responsabile verso il procuratore della Repubblica dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

Se è necessario svolgere indagini di particolare complessità il procuratore generale coordina, nell'ambito del distretto di corte di appello, l'attività delle sezioni presso le procure della Repubblica e dei servizi di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati; gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti se non per disposizione del magistrato.

ART. 67.

*(Obbligo del segreto
e divieto di rivelazione).*

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragio-

ni di ufficio o servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi, anche nei confronti dei superiori gerarchici non impegnati nelle indagini.

TITOLO IV

IMPUTATO E INDIZIATO

ART. 68.

(Assunzione della qualità di indiziato).

Assume la qualità di indiziato la persona nei cui confronti il pubblico ministero o la polizia giudiziaria svolgono indagini preliminari.

Le disposizioni di legge concernenti l'indiziato si applicano in ogni caso alla persona arrestata o fermata.

Ai fini dell'esercizio dei diritti che la legge riconosce all'indiziato, si considera tale anche la persona indicata come reo nella denuncia o in altra notizia di reato comunque pervenuta al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

ART. 69.

(Assunzione della qualità di imputato).

Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione, ovvero nella richiesta di decreto di citazione a giudizio o di decreto penale di condanna.

In caso di richiesta di archiviazione non accolta, la persona cui la richiesta si riferisce assume la qualità di imputato dalla pronuncia dell'ordinanza che dispone nei suoi confronti il giudizio immediato o gli atti di istruzione, ovvero dalla pronuncia del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna.

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a

che non siano scaduti i termini per l'imputazione della sentenza istruttoria di proscioglimento ovvero non sia divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in giudizio o non sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento e qualora sia disposta la revisione del processo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni relative all'imputato si applicano nei confronti dell'indiziato in quanto si riferiscano ad atti che possono essere compiuti anche nel corso delle indagini preliminari.

ART. 70.

(Dichiarazioni indizianti).

Se, davanti all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, una persona non indiziata né imputata rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, e la invita a nominare un difensore.

Se le dichiarazioni sono rese dopo l'inizio dell'udienza preliminare, il giudice ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica.

Le dichiarazioni rese da persona che doveva essere sentita in qualità di indiziato o di imputato non possono essere utilizzate come prove contro la stessa.

Le dichiarazioni hanno in ogni caso efficacia di notizia di reato.

ART. 71.

(Verifica dell'identità personale dell'indiziato e dell'imputato).

Nel primo atto in cui una persona è presente come indiziato o come imputato, l'autorità di polizia giudiziaria o l'auto-

rità giudiziaria la invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere ad identificarla, ammonendola circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

L'impossibilità di attribuire all'indiziato o all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

Le erronee generalità attribuite all'imputato nel corso del processo o nella sentenza, se non danno luogo ad errore di persona, sono rettificate, anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, nelle forme previste dall'articolo 129. In caso di condanna per errore di persona, si applica l'articolo 628.

ART. 72.

(Dubbio sull'identità fisica dell'imputato).

Quando vi è ragione di ritenere che la persona presente nel processo non sia quella contro cui è diretta l'azione penale, il giudice dispone immediatamente con ordinanza i necessari accertamenti e rilievi. Nel frattempo, qualora vi sia pericolo nel ritardo, assume le prove richieste dalle parti, con le forme stabilite per gli atti di istruzione.

Se il dubbio permane, il giudice pronuncia ordinanza di sospensione del processo nei confronti della persona che non si è potuta identificare, ne dispone la liberazione se detenuta e ordina alla polizia giudiziaria di procedere ad ulteriori ricerche, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del primo comma. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione.

Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia immediatamente la sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo e trasmette gli atti al pubblico ministero.

ART. 73.

(Dubbio sulla morte dell'imputato).

Le disposizioni dei primi due commi dell'articolo precedente si applicano qualora vi sia ragione di dubitare dell'esistenza in vita dell'imputato.

Se, a seguito degli accertamenti disposti, risulta la morte della persona, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 431 e nell'ultimo comma dell'articolo 503.

La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

ART. 74.

(Accertamenti sulla capacità dell'imputato).

Quando vi sia ragione di ritenere che per infermità mentale sopravvenuta al fatto l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice dispone, anche d'ufficio, perizia e assume, con le forme stabilite per gli atti di istruzione, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, nonché, qualora vi sia pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

ART. 75.

(Sospensione del processo per incapacità dell'imputato).

Se, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo precedente, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al pro-

cesso, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale, e dispone altresì la separazione del processo contro gli eventuali coimputati.

Contro l'ordinanza possono ricorrere in cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

La sospensione del processo non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'ultima parte dell'articolo precedente. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha la facoltà di assistere.

Se, a seguito della sospensione del processo penale, la parte civile revoca l'atto di costituzione ed esercita l'azione davanti al giudice civile, non si applica la disposizione dell'ultimo comma dello articolo 81.

ART. 76.

(Controlli periodici sullo stato mentale dell'imputato. Revoca dell'ordinanza di sospensione).

Allo scadere del terzo mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede ad ogni successiva scadenza di tre mesi, qualora il processo non abbia ripreso il suo corso.

La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato men-

tale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al processo ovvero che lo imputato deve essere prosciolto.

ART. 77.

(Informativa sullo stato di mente dell'imputato e dell'indiziato. Provvedimenti cautelari).

In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura o la custodia in apposito stabilimento, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sull'assistenza psichiatrica.

Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche d'ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idoneo ospedale psichiatrico. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nell'ultima parte del comma precedente.

Quando è stata o deve essere disposta la custodia provvisoria dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 71.

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal primo comma e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice istruttore il provvedimento di ricovero in idoneo ospedale psichiatrico a norma del secondo comma.

Il periodo di tempo trascorso in ospedale psichiatrico si computa nella durata della pena da eseguire.

ART. 78.

(Regole generali per l'interrogatorio).

L'imputato, anche se sottoposto a misure di coercizione personale o se detenuto per altra causa, interviene all'interrogatorio libero nella persona, salve le

cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, l'imputato deve essere avvertito che, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 277, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

Le dichiarazioni comunque rese dallo imputato alla autorità giudiziaria non possono formare oggetto di testimonianza in nessuno stato o grado del processo.

Le disposizioni di questo articolo si applicano ad ogni altro atto, anche compiuto dalla polizia giudiziaria, diretto ad assumere dichiarazioni dall'imputato o dall'imputato o dall'indiziato.

ART. 79.

(Affidamento al servizio sociale).

Quando, in relazione alla personalità dell'imputato, l'applicazione di misure di coercizione personale diverse dalla custodia provvisoria potrebbe pregiudicare le finalità rieducative della pena, il giudice può disporre in sostituzione l'affidamento ai centri di servizio sociale istituiti dallo articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale sostituzione non è ammessa se si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 280.

Il giudice provvede con ordinanza, con la quale prescrive le specifiche modalità dell'affidamento.

L'affidamento è revocato con ordinanza qualora l'imputato tenga un comportamento in contrasto con la legge o con le prescrizioni del giudice, ovvero incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento. Con l'ordinanza di revoca il giudice applica la misura in sostituzione della quale era stato disposto l'affidamento.

TITOLO V

PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE
E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA
PENA PECUNIARIA

ART. 80.

(Legittimazione all'azione civile).

L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

ART. 81.

(Rapporti tra azione civile e azione penale).

L'esercizio dell'azione civile in sede penale non è ammesso se la persona alla quale il reato ha recato danno ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno dopo l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto. In tal caso l'azione civile prosegue davanti al giudice civile.

L'azione proposta davanti al giudice civile prima dell'esercizio dell'azione penale può essere trasferita nel processo penale fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. L'esercizio di tale facoltà produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. Se non è trasferita nel processo penale, l'azione civile prosegue davanti al giudice civile.

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile, salve le eccezioni previste dalla legge.

ART. 82.

(Costituzione di parte civile).

Le persone indicate nell'articolo 80 esercitano l'azione civile nel processo penale costituendosi parte civile anche a mezzo di procuratore speciale.

La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

ART. 83.

(Capacità processuale della parte civile).

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero se vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al presidente del tribunale di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Il presidente, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

ART. 84.

(Formalità della costituzione di parte civile).

La dichiarazione di costituzione di parte civile è presentata al cancelliere del

giudice che procede e deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) le generalità di chi si costituisce parte civile;

2) l'indicazione del procedimento;

3) la nomina o l'indicazione del difensore;

4) la sommaria indicazione dei motivi che giustificano la costituzione;

5) la sottoscrizione con l'attestazione della sua autenticità da parte del difensore o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Se è presentata nel corso degli atti di istruzione o degli atti preliminari al dibattimento, la dichiarazione deve essere notificata alle altre parti a norma degli articoli 144 e 145 e produce effetto dal giorno nel quale è eseguita l'ultima notificazione.

ART. 85.

(Termine per la costituzione di parte civile).

La costituzione di parte civile può avvenire nell'udienza preliminare, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti nell'articolo 461.

Il termine di cui al comma precedente è stabilito a pena di inammissibilità.

Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto nel primo comma dell'articolo 444, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste a norma dell'articolo medesimo.

ART. 86.

(Istanza per l'esclusione della parte civile).

Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre istanza per l'esclusione della parte civile.

Se la costituzione di parte civile è avvenuta nell'udienza preliminare, l'istanza è proposta oralmente nella stessa udienza.

Se la costituzione è avvenuta durante gli atti di istruzione, l'istanza è proposta con atto scritto presentato al cancelliere del giudice istruttore entro tre giorni dalla notificazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 84. Nel termine di tre giorni dalla presentazione, l'atto deve essere notificato, a cura di chi ha proposto l'istanza, alla parte civile, la quale può presentare le sue deduzioni nei tre giorni successivi.

Sull'assistenza proposta a norma dei commi precedenti il giudice decide senza ritardo.

Se la costituzione è avvenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, l'istanza è proposta oralmente a norma del primo comma dell'articolo 466.

ART. 87.

(Esclusione della parte civile).

Sino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone anche d'ufficio con ordinanza la esclusione.

L'ordinanza che, nell'udienza preliminare o durante gli atti di istruzione esclude la parte civile, non impedisce che la costituzione sia riproposta negli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso.

L'ordinanza che, nell'udienza preliminare o durante gli atti di istruzione, rigetta l'istanza per l'esclusione della parte civile, non impedisce che questa sia esclusa, anche d'ufficio, nel corso degli atti introduttivi del dibattimento.

ART. 88.

(Revoca della costituzione di parte civile).

La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del processo con le forme stabilite dal primo comma dell'articolo 84.

La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 495 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile nei confronti dell'imputato.

Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi precedenti, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

ART. 89.

(Citazione del responsabile civile).

Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel corso degli atti di istruzione ovvero per il giudizio. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati nel caso in cui venga prosciolto.

La citazione del responsabile civile è ordinata con decreto a istanza della parte civile dal giudice istruttore o dal presidente della corte o del tribunale.

Il decreto contiene:

- 1) le generalità della parte civile e del suo difensore e quelle del responsabile civile, se questi è una persona fisica, ovvero l'indicazione della persona giuridica chiamata a rispondere alla designazione del suo legittimo rappresentante;
- 2) l'indicazione del procedimento e l'enunciazione sommaria delle istanze che si propongono contro il responsabile civile;
- 3) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo seguente;
- 4) la data e la sottoscrizione del giudice e quella del cancelliere.

Copia del decreto è notificata al pubblico ministero e all'imputato. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato in cancelleria.

La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata.

ART. 90.

(Costituzione del responsabile civile).

La persona citata come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo presentando, personalmente o a mezzo del difensore, dichiarazione scritta al cancelliere del giudice che procede. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la nomina o l'indicazione del difensore e la sottoscrizione del responsabile civile, con l'attestazione della sua autenticità da parte del difensore o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

ART. 91.

(Intervento volontario del responsabile civile).

Quando vi è costituzione di parte civile il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo presentando personalmente o a mezzo del difensore dichiarazione scritta al cancelliere del giudice che procede nelle forme previste dall'articolo precedente.

La dichiarazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nell'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti nell'articolo 461.

Se è presentata nel corso degli atti di istruzione o degli atti preliminari al dibattimento la dichiarazione deve essere notificata alle altre parti e produce effetto dal giorno nel quale è eseguita l'ultima delle notificazioni.

Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto nell'articolo 444 il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste a norma dell'articolo medesimo.

L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata.

ART. 92.

(Istanza per l'esclusione del responsabile civile).

La persona citata come responsabile civile può essere estromessa dal processo ad istanza propria, della parte civile, del pubblico ministero e dell'imputato.

Se la citazione o l'intervento del responsabile civile sono avvenuti nel corso degli atti di istruzione, l'istanza prevista nel comma precedente è proposta nelle forme stabilite dal terzo comma dell'articolo 86. Il giudice decide sull'istanza senza ritardo.

ART. 93.

(Esclusione del responsabile civile).

Sino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione del responsabile civile, ne dispone anche di ufficio l'esclusione con ordinanza.

L'esclusione del responsabile civile può essere disposta, anche di ufficio, negli atti introduttivi del dibattimento, ancorché durante gli atti di istruzione sia stata rigettata l'istanza per l'esclusione.

ART. 94.

(Effetti della ammissione o esclusione della parte civile o del responsabile civile).

L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

La esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno.

ART. 95.

*(Citazione del civilmente obbligato
per la pena pecuniaria).*

La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata nel corso degli atti di istruzione o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero. Si osservano le forme stabilite per la citazione del responsabile civile.

ART. 96.

*(Facoltà e diritti
della persona offesa dal reato).*

Durante le indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo, escluso il giudizio di cassazione, la persona offesa dal reato può presentare memorie e indicare elementi di prova.

Le facoltà previste nel comma precedente ed il diritto di istanza attribuito alla persona offesa dagli articoli 386 e 538 si estendono agli enti e alle associazioni cui la legge riconosce fini di tutela degli interessi offesi dal reato.

Se la persona offesa è minore, interdotta per infermità di mente o inabilitata, le facoltà e i diritti previsti dai commi precedenti si esercitano a norma degli articoli 120 e 121 del codice penale.

TITOLO VI

DIFENSORE

ART. 97.

*(Difensore di fiducia
dell'imputato e dell'indiziato).*

L'imputato e l'indiziato hanno diritto di farsi assistere da non più di due difensori di fiducia.

Il difensore di fiducia è nominato dall'imputato o dall'indiziato con dichiarazione resa all'autorità procedente o trasmessa alla stessa con raccomandata.

ART. 98.

*(Difensore di ufficio
dell'imputato e dell'indiziato).*

Se l'imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, il giudice nomina un difensore di ufficio.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, se deve compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'indiziato ne è privo, incarica il difensore di turno che risulta dall'apposito elenco.

Prima di assumere informazioni dall'indiziato, l'ufficiale di polizia giudiziaria lo invita a nominare un difensore di fiducia e, se non vi provvede, chiede al pubblico ministero di nominare un difensore di ufficio a norma del comma precedente.

Gli avvocati e i procuratori nominati d'ufficio hanno l'obbligo di prestare il loro patrocinio.

Il difensore nominato di ufficio può essere sostituito con un altro difensore solo per giustificato motivo.

ART. 99.

*(Estensione al difensore
dei diritti dell'imputato).*

Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo.

L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore, prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

ART. 100.

(Difensore delle altre parti private).

La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono assistiti da un solo difensore. Questi li rappresenta e può compiere e ricevere tutti gli atti che la legge non riserva personalmente alla parte.

ART. 101.

(Sostituto del difensore).

Il difensore, in caso di legittimo impedimento, può farsi sostituire per il tempo strettamente necessario.

Il sostituto assume tutti i diritti e gli obblighi del difensore.

ART. 102.

(Garanzie del difensore).

Il difensore ha diritto di conferire senza specifica autorizzazione con la persona arrestata, fermata o sottoposta a custodia provvisoria dopo il primo interrogatorio.

Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo di reato.

ART. 103.

(Abbandono della difesa).

Il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari in caso di abbandono della difesa.

Quando l'abbandono è motivato da violazione dei diritti della difesa, la decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari non può essere deliberata prima che il processo durante il quale si è verificato l'abbandono si sia concluso con sentenza non più soggetta a impugnazione.

Quando il consiglio dell'ordine ritiene giustificato l'abbandono, la sanzione disciplinare non è applicata anche se il giudice ha escluso la violazione dei diritti della difesa.

ART. 104.

(Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento).

La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché non esista conflitto fra le diverse posizioni.

Se il giudice rileva una situazione di incompatibilità, avverte le parti e il difensore. Qualora tale situazione non venga rimossa, il giudice provvede con ordinanza designando uno o più difensori.

ART. 105.

(Rinunzia o revoca del difensore).

Il difensore di fiducia può rinunciare in ogni momento all'incarico conferitogli.

La rinunzia non ha effetto finché l'imputato non risulti assistito da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di revoca.

LIBRO II

ATTI PROCESSUALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FORMA DEGLI ATTI

ART. 106.

(Lingua degli atti).

Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

Salvi i diritti stabiliti da leggi speciali e dalle convenzioni internazionali, il cittadino italiano che appartiene a una minoranza linguistica riconosciuta è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella lingua materna e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.

Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

ART. 107.

(Sottoscrizione).

Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

ART. 108.

(Data).

Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

ART. 109.

(Surrogazione).

Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di

un altro atto processuale, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi.

A tal fine il presidente della corte o del tribunale anche d'ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

ART. 110.

(Ricostituzione).

Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo precedente, il giudice anche d'ufficio accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima quando il presidente o alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconoscano che questo era conforme alla minuta.

Quando non si può provvedere a norma dei due commi precedenti, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

ART. 111.

(Divieto di pubblicazione di atti).

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, del contenuto di qualunque documento o atto, scritto o orale relativo:

1) alle indagini preliminari, all'udienza preliminare ed agli atti di istruzione, fino a che sia pronunciato il decreto di archiviazione, la sentenza di proscioglimento

to ovvero l'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio;

2) al dibattimento celebrato a porte chiuse a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 450, fino a che siano decorsi i termini stabiliti dalle leggi sugli archivi di Stato.

ART. 112.

(Copie, estratti e certificati).

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il giudice o il presidente del collegio che ha emesso il decreto di archiviazione o la sentenza.

Se si tratta di documenti sequestrati, si osserva la disposizione dell'articolo.

Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo precedente.

ART. 113.

(Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento).

Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni, ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

ART. 114.

(Testimoni ad atti processuali).

Non possono intervenire come testimoni ad atti processuali:

1) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione. La capacità si presume sino a prova contraria;

2) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.

ART. 115.

(Memorie e richieste delle parti).

In ogni stato e grado del processo le parti possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria senza obbligo di comunicazione alle altre parti, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 116.

(Procura speciale per determinati atti).

Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

Per le pubbliche amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo dell'amministrazione nella circoscrizione in cui si procede e sia munito del sigillo dell'ufficio.

Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge.

ART. 117.

(Impugnazioni, dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate).

L'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misura di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalla persona offesa.

ART. 118.

(Obbligo di osservanza delle norme processuali).

I magistrati, i cancellieri, i segretari, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La legge determina i casi e i modi di accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari.

CAPO II

TRADUZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI

ART. 119.

(Nomina dell'interprete).

Lo straniero che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Oltre che nel caso previsto dal comma precedente e dall'articolo 113, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

L'interprete deve essere nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

ART. 120.

(Citazione dell'interprete).

La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

La nomina è comunicata all'interprete mediante notifica del relativo decreto. In caso d'urgenza l'interprete può essere citato oralmente per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

ART. 121.

(Incapacità o incompatibilità dell'interprete).

Non può fungere da interprete, a pena di nullità:

1) il minore, l'interdetto, l'inabilitato e chi sia affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 113, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta;

3) chi è sottoposto a interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

4) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione.

ART. 122.

(Ricusazione e astensione dell'interprete).

L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 121, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero un grave motivo di convenienza per astenersi, l'interprete deve dichiararlo.

La dichiarazione di ricusazione o astensione deve essere presentata subito dopo l'ammonizione prevista dall'articolo seguente ovvero, quando il motivo sia insorto o conosciuto successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il suo incarico.

Sulla ricusazione o astensione decide il giudice con ordinanza non impugnabile.

ART. 123.

(Conferimento dell'incarico).

L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 121 e 122.

Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

ART. 124.

(Termine per le traduzioni scritte).

Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta.

L'interprete che non presenta la versione nel termine senza giustificato motivo è sostituito. Senza ritardare il provvedimento di sostituzione, il giudice, dopo averlo citato a comparire perché esponga le sue discolpe, può condannare con ordinanza l'interprete al pagamento di una somma da lire diecimila a lire centomila a favore della cassa delle ammende.

CAPO III

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 125.

(Forme dei provvedimenti del giudice).

La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

Le sentenze e le ordinanze sono motivate. I decreti sono motivati nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

ART. 126.

(Assistenza del segretario).

Il giudice in tutti gli atti ai quali procede è assistito dal segretario, se la legge non dispone altrimenti.

ART. 127.

(Procedimento in camera di consiglio).

Quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone

interessate ed ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello nominato d'ufficio.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima del giorno dell'udienza.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

Il giudice decide con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo alle persone indicate nel primo comma. Il pubblico ministero presso il giudice che ha deciso, le parti private e il difensore possono proporre ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano salvo che sia disposto diversamente.

ART. 128.

(Deposito dei provvedimenti del giudice).

Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

ART. 129.

(Correzione di errori materiali).

La correzione delle sentenze, ordinanze e decreti inficiati da errori od omissioni

che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione nell'originale dell'atto.

ART. 130.

(Poteri coercitivi del giudice).

Il giudice nell'esercizio delle sue funzioni può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

ART. 131.

(Accompagnamento coattivo dell'imputato o dell'indiziato).

Nel corso degli atti di istruzione, qualunque sia il reato per cui si procede, il giudice può emettere mandato di accompagnamento coattivo dell'imputato al fine di assumere l'interrogatorio e di effettuare ricognizioni, ispezioni personali, perizie e confronti.

Nel dibattimento il giudice può emettere mandato di accompagnamento per i medesimi atti, ad eccezione dell'interrogatorio.

L'accompagnamento coattivo è disposto con decreto motivato, con il quale il giudice, se occorre, ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, anche con la forza.

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice istruttore può emettere analogo mandato, su richiesta del pubblico ministero, affinché l'indiziato sia condotto alla presenza di quest'ultimo per assumerne il sommario interrogatorio.

La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere privata della libertà, in forza di tale misura, oltre il tempo necessario per il compimento dell'atto indicato nel provvedimento del giudice e degli atti consequenziali che risultino necessari ed esperibili senza soluzione di continuità.

Se le operazioni per le quali l'accompagnamento è stato disposto si protraggono oltre le ventiquattro ore, la persona indiziata o imputata è in ogni caso rimessa in libertà, se non detenuta per altra causa.

ART. 132.

(Obblighi sostitutivi e complementari).

In luogo dell'accompagnamento coattivo, il giudice può disporre che la persona indiziata o imputata si obblighi, mediante sottoscrizione di apposito verbale, a intervenire agli atti per i quali la sua presenza è considerata necessaria e a segnalare tempestivamente all'ufficio procedente il cambio di residenza o di domicilio, nonché l'allontanamento temporaneo dal luogo di residenza o di domicilio.

L'indiziato o l'imputato assume analoghi obblighi nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

A carico della persona che trasgredisce agli obblighi assunti a norma di questo articolo il giudice dispone l'accompagnamento coattivo.

ART. 133.

(Accompagnamento coattivo di altre persone).

Se il testimone, il perito, l'interprete o il custode di cose sequestrate regolarmente citati o chiamati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il pubblico ministero o il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica, e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una

somma da lire diecimila a lire centomila a favore della cassa delle ammende e le spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Sia applicano il quinto e il sesto comma dell'articolo 131, nonché le disposizioni dell'articolo precedente.

CAPO IV.

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI.

ART. 134.

(Verbale).

Il verbale documenta quanto il pubblico ufficiale ha fatto o ha constatato o è avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

ART. 135.

(Redazione del verbale).

Il verbale è redatto dal segretario che assiste il giudice ovvero dall'ufficiale di polizia giudiziaria o dal segretario che assiste il pubblico ministero nelle indagini preliminari.

Il segretario può redigere il verbale con il mezzo della stenotipia o della stenografia o con altri caratteri diversi da quelli comuni.

Quando si procede a registrazione mediante apparecchi fonografici, il verbale redatto a norma dell'articolo seguente fa prova nel caso in cui la registrazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto effetto o non sia chiaramente intellegibile.

ART. 136.

(Contenuto e formalità del verbale).

Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è comin-

ciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione delle operazioni compiute da ciascuno degli intervenuti e dei risultati ottenuti.

Il verbale contiene altresì le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che lo redige. Per ogni dichiarazione deve essere indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda, e in tale caso è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Quando la legge consente di redigere il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria e genuina espressione la parte delle dichiarazioni essenziali, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese, se queste possono servire a valutare la credibilità.

ART. 137.

(Dichiarazioni orali delle parti).

Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al processo. In tale caso il pubblico ufficiale redige il verbale o cura la registrazione delle dichiarazioni nelle forme previste dagli articoli precedenti. Il verbale e la registrazione e, quando occorre, il mandato speciale sono inseriti negli atti del processo.

Alla parte che lo richieda sono rilasciati, a sue spese, un certificato ovvero copia delle dichiarazioni rese.

ART. 138.

(Sottoscrizione del verbale).

Salvo quanto stabilito dall'articolo 460, il verbale, previa lettura, è sottoscritto

alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal magistrato e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

ART. 139.

(Trascrizione del verbale).

Salvo quanto stabilito dall'articolo 460, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia e i fogli stenografati sono trascritti in caratteri comuni dal segretario il giorno successivo a quello in cui sono stati formati.

I nastri impressi con i caratteri della stenografia o i fogli stenografati sono uniti con la trascrizione agli atti del processo. Se il segretario è impedito, la trascrizione è affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione della giustizia.

ART. 140.

(Custodia e successiva utilizzazione delle registrazioni fonografiche).

Le registrazioni fonografiche, se non possono essere direttamente inserite nel fascicolo processuale, sono racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate e unite agli atti del processo. Se il processo ha reso necessario l'impiego di più unità di registrazione, le custodie relative sono a loro volta racchiuse in un unico contenitore.

Sulla custodia, o in un verbale ad essa unito, sono scritte le generalità delle persone alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate e delle persone presenti, nonché la data e gli estremi del processo nelle quali esse sono state rese.

Qualora la registrazione racchiuda le dichiarazioni successive di più persone, ciascuna è preceduta dall'indicazione delle generalità del suo autore, effettuata a cura del pubblico ufficiale che attende alla registrazione.

Le parti interessate ed i loro difensori possono estrarre copia della registrazione con trasposizioni su materiale della stessa natura.

Di ogni apertura e chiusura della custodia sigillata viene redatto verbale a cura del pubblico ufficiale che procede all'operazione.

ART. 141.

(Nullità dei verbali).

Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone indicate nell'articolo 136, o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

TITOLO II

NOTIFICAZIONI

ART. 142.

(Organi e forme delle notificazioni).

Le notificazioni degli atti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario per ordine del giudice o del pubblico ministero, ovvero a richiesta delle parti private.

Nel corso delle indagini preliminari, ovvero, se il giudice ne ravvisa l'opportunità, le notificazioni sono eseguite dalla polizia giudiziaria.

Le notificazioni di atti a richiesta delle parti private possono essere eseguite anche dal difensore a mezzo di telegramma.

Salvo che la legge disponga altrimenti, in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase delle indagini preliminari, le notificazioni sono sostituite dalle comunicazioni orali date dal giudice o dal pubblico ministero agli interessati presenti, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

L'atto, trasmesso all'organo che esegue la notificazione, è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 143.

(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo).

Per ordine del giudice o del pubblico ministero ovvero su richiesta del difensore delle parti private nei casi di urgenza, le persone diverse dall'imputato o dall'indiziato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura del cancelliere o del segretario o della polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione dev'essere eseguita chiamando il numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma, se del caso, al destinatario mediante telegramma.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione se è stata confermata con telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

ART. 144.

(Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero).

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria dell'ufficio.

Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura del cancelliere nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il cancelliere annota nell'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

ART. 145.

(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Le notificazioni alla persona offesa dal reato e la notificazione della prima citazione al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono eseguite a norma dell'articolo 148, salvo che la legge disponga diversamente.

Se si tratta di persone che non hanno il libero esercizio dei diritti, di persone giuridiche o di pubbliche amministrazioni, le notificazioni sono eseguite con le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori.

Le notificazioni al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria citati e non costituiti nel processo sono eseguite mediante deposito dell'atto nella cancelleria, fatta eccezione per la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, che è eseguita secondo le norme dei commi precedenti.

ART. 146.

(Notificazioni per pubblici proclami alle persone offese).

Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità che ordina la notificazione può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la stessa avvenga per pubblici proclami. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere fatta nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente, e un estratto è inserito nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

ART. 147.

■ (*Notificazione all'imputato detenuto*).

Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite mediante consegna di copia alla persona, che sottoscrive l'originale dell'atto notificato.

In caso di rifiuto della ricezione o della sottoscrizione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è depositata presso la direzione dell'istituto.

ART. 148.

■ (*Prima notificazione all'imputato non detenuto*).

Salvo quanto è stabilito negli articoli 151 e 152, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora i luoghi indicati nel comma precedente non siano conosciuti, la notificazione è eseguita, salvo che non si tratti di latitante, nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna ad una delle predette persone.

La copia non può in alcun caso essere consegnata alla persona offesa dal reato, a persona minore di anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere.

Se la copia è rilasciata alla persona convivente, o al portiere o a chi ne fa le veci, l'atto dev'essere consegnato in plico chiuso. La relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico.

Se le persone indicate nel primo comma mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato tornando nei luoghi indicati nei primi due commi. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, si procede a norma dell'articolo seguente.

ART. 149.

(Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità).

Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica e dell'ultima dimora, nonché presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione avvenga mediante deposito in cancelleria con avviso al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

ART. 150.

(Efficacia del decreto di irreperibilità).

Il decreto di irreperibilità ha efficacia, nel caso di giudizio immediato, sino alla sentenza di primo grado; quando sono compiuti atti di istruzione, il decreto è nuovamente emesso dal giudice istruttore prima di notificare l'avviso di deposito del-

la sentenza di proscioglimento ovvero dal presidente della corte o del tribunale prima di emettere il decreto di citazione a giudizio.

Il decreto deve essere nuovamente emesso dal giudice di primo e di secondo grado prima della notificazione della sentenza contumaciale, nonché dal giudice di rinvio.

Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati dall'articolo 149.

ART. 151.

(Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato o all'imputato).

Nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero con l'intervento dell'indiziato non detenuto né internato, questi è invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 148, ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione od elezione, ovvero se essa è insufficiente o inidonea, gli atti saranno depositati nella segreteria con avviso al difensore. Dell'avvertimento, della dichiarazione od elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. L'invito dev'essere ripetuto quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano divenute inidonee per fatti indipendenti dalla volontà dell'indiziato. Se non si è proceduto ad alcun atto con l'intervento dell'indiziato, l'invito previsto dal primo comma è formulato mediante l'avviso di procedimento. In tal caso l'imputato è avvertito che, in mancanza di dichiarazione o di elezione di domicilio, il luogo in cui l'avviso di procedimento gli è stato notificato si intenderà come quello da lui tacitamente scelto per le successive notificazioni e che, se il mutamento di tale luogo non sarà da lui comunicato all'ufficio che procede, gli atti non potuti notificare in detto luogo saranno depositati in cancelleria con avviso al difensore.

L'imputato detenuto che dev'essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio che è ricevuto a verbale dal direttore dello stabilimento. Questi lo avverte a norma del primo comma, iscrive la dichiarazione od elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione.

Se la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto a norma del presente articolo sia impossibile per fatto dipendente dalla volontà dell'indiziato o dell'imputato, ovvero se questi si sia rifiutato di dichiarare o eleggere il domicilio o non abbia comunicato, a norma dell'articolo seguente, il mutamento del luogo dichiarato o del domicilio eletto, l'atto è notificato mediante deposito nella segreteria o nella cancelleria con avviso al difensore.

ART. 152.

(Mutamento del domicilio dichiarato o del domicilio eletto).

Ogni mutamento relativo al luogo dichiarato o al domicilio eletto dev'essere comunicato dall'imputato all'ufficio giudiziario che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, dal sindaco o dal difensore. La dichiarazione può essere fatta anche dinanzi al cancelliere del giudice del luogo nel quale l'imputato si trova. Se è detenuto per altra causa, l'imputato deve fare la dichiarazione dinanzi al direttore dell'istituto in cui è stato tradotto.

Il verbale è trasmesso entro dieci giorni alla cancelleria del giudice che procede; analogamente si provvede nel caso in cui la comunicazione di mutamento del luogo dichiarato o del domicilio eletto sia stata effettuata con telegramma o con raccomandata diretti all'ufficio del pubblico ministero o ad altro ufficio i quali, nel frattempo, abbiano trasmesso gli atti ad altra autorità.

Finché l'ufficio che procede non abbia ricevuto il verbale o la dichiarazione, sono valide, per la durata di dieci giorni, le notificazioni disposte nel luogo precedentemente dichiarato o nel domicilio precedentemente eletto.

ART. 153.

(Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto).

Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma dei due articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 148.

ART. 154.

(Durata del domicilio dichiarato o eletto).

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 151 e 152 è valida per ogni stato e grado del processo, salvo quanto è previsto dall'articolo 147.

ART. 155.

(Notificazioni all'imputato latitante o evaso).

Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

Se l'imputato è privo di difensore il giudice nomina un difensore d'ufficio.

L'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal difensore.

ART. 156.

(Notificazioni all'imputato in servizio militare).

Le notificazioni all'imputato militare in servizio attivo si eseguono nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso

l'ufficio del comandante, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione all'interessato con il mezzo più celere e a dare conferma al giudice che procede dalla data in cui la comunicazione è avvenuta.

Se il militare è detenuto, latitante o evaso, le notificazioni si eseguono nel modo prescritto per gli imputati non militari che si trovano nelle medesime condizioni.

ART. 157.

(Notificazioni al fallito e all'infermo di mente).

Le notificazioni all'imputato dichiarato fallito si eseguono a norma degli articoli precedenti. Il giudice può stabilire che l'atto sia notificato anche al curatore del fallimento.

Se l'imputato è interdetto per infermità di mente, le notificazioni si eseguono nei confronti del tutore; se è infermo di mente e non ha un tutore, le notificazioni si eseguono nei confronti del curatore speciale nominato dal presidente del tribunale su richiesta del giudice che procede.

ART. 158.

(Notificazioni ad altri soggetti).

Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono secondo le norme degli articoli 147 e 148 salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 143.

Se non è possibile eseguire la notificazione nei modi suddetti l'ufficiale che vi procede richiede al sindaco un certificato attestante che è ignoto il recapito della persona, ovvero che essa è morta o assente dallo Stato.

ART. 159.

(Relazione di notificazione).

Salvo quanto è stabilito nel comma quarto dell'articolo 148 e nell'ultimo comma dell'articolo 151, di ogni notificazione

l'ufficiale che vi procede scrive in calce all'originale e alla copia notificata la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni e le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta nella copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia a lui notificata.

La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

ART. 160.

(Notificazioni all'imputato all'estero).

Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, l'avviso per l'udienza preliminare è inviato alla stessa mediante telegramma contenente anche l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nello Stato.

Se l'imputato all'udienza preliminare ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del telegramma di cui al comma precedente, non dichiara o non elegge domicilio nello Stato, il giudice pronuncia il decreto previsto dall'articolo 149.

Nello stesso modo si provvede se, dopo la dichiarazione di irreperibilità, risulta che l'imputato si è trasferito all'estero.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia disposta la custodia provvisoria.

ART. 161.

(Notificazioni con il mezzo della posta).

Le notificazioni col servizio postale possono essere ordinate nei modi stabiliti dalle leggi speciali dal giudice o dal pubblico ministero solo nel caso in cui la residenza,

il domicilio, la dimora o il luogo dell'attività lavorativa del destinatario non si trovino nel comune dove ha sede l'ufficio giudiziario procedente.

Qualora l'ufficio postale restituisca il plico per mancato recapito al destinatario, si procede alla notificazione dell'atto nei modi ordinari.

ART. 162.

(Nullità delle notificazioni).

La notificazione è nulla:

1) se l'atto è notificato incompletamente fuori dei casi nei quali la legge consenta la notificazione per estratto;

2) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente, ovvero sul destinatario;

3) se la relazione non è sottoscritta dall'ufficiale che ha eseguito la notificazione;

4) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui dev'essere consegnata la copia;

5) se non è dato avviso dal difensore nei casi previsti dall'articolo 149 e dall'ultimo comma dell'articolo 151.

6) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 151 commi primo e terzo.

TITOLO III

TERMINI

ART. 163.

(Regole generali).

I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

I termini si computano secondo il calendario comune.

Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

Quando è prefisso soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere.

Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico.

ART. 164.

*(Termini a pena di decadenza.
Abbreviazione).*

I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge.

La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiedere o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice procedente.

ART. 165.

*(Prolungamento
dei termini di comparizione).*

Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 151 è fuori del comune nel quale ha sede il giudice procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni trecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi ferroviari, e di un giorno ogni cinquanta chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento del termine è stabilito dal magistrato, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

ART. 166.

(Restituzione nel termine).

Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per causa ad essi non imputabile.

ART. 167.

*(Procedimento
per la restituzione nel termine).*

L'istanza di restituzione nel termine deve essere presentata a pena di decadenza entro dieci giorni dal venir meno della causa che ha determinato la inosservanza del termine.

Sull'istanza decide a norma dell'articolo 127 il giudice che procede nel momento della sua presentazione ovvero, quando l'istanza riguarda i termini per impugnare, il giudice che sarebbe competente per l'impugnazione.

ART. 168.

(Effetti della restituzione nel termine).

Il giudice che ha disposto la destituzione, a istanza di parte, provvede, in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione, provvede il giudice competente per il merito.

TITOLO IV

NULLITA

ART. 169.

(Tassatività).

L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

ART. 170.

(Nullità d'ordine generale).

È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private costituite.

ART. 171.

(Nullità assolute).

Sono insanabili e devono essere dichiarate d'ufficio in ogni stato e grado del processo le nullità concernenti:

1) i casi indicati nell'articolo 170 numero 1;

2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e i casi in cui la sua partecipazione al procedimento è obbligatoria;

3) la citazione dell'imputato e i casi in cui la presenza del suo difensore è obbligatoria.

Sono altresì insanabili e debbono essere dichiarate d'ufficio in ogni stato e grado del processo, le nullità definite assolute da singole disposizioni di legge.

ART. 172.

(Nullità relative).

Le nullità diverse da quelle indicate nell'articolo 171 sono dichiarate ad istanza di parte e sono soggette alla disciplina prevista negli articoli seguenti.

ART. 173.

(Deducibilità delle nullità).

Le nullità non possono essere dedotte da chi vi ha dato o è concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

La nullità di un atto deve essere dedotta dalla parte che vi assiste, prima che l'atto sia esaurito ovvero, quando ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Le nullità concernenti gli atti della udienza preliminare e quelli delle indagini preliminari utilizzati in tale udienza devono essere dedotte prima che sia pronunciato il provvedimento indicato dal secondo comma dell'articolo 408.

Le nullità concernenti gli atti di istruzione devono essere dedotte entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso previsto dall'articolo 429. Il giudice che rileva una delle predette nullità può assegnare alle parti interessate un congruo termine entro il quale chiedere la declaratoria delle nullità.

Le nullità già dedotte a norma dei commi precedenti, che non siano state dichiarate dal giudice, devono essere riproposte nel corso della trattazione delle questioni preliminari. Entro lo stesso termine devono essere dedotte le nullità concernenti l'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio ovvero riguardanti gli atti preliminari al dibattimento.

Le nullità concernenti gli atti del giudizio di primo o di secondo grado devono

essere dedotte con l'impugnazione della relativa sentenza.

I termini previsti nei commi precedenti sono stabiliti a pena di decadenza.

ART. 174.

(Sanatoria delle nullità).

Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

1) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a dedurle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

2) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

ART. 175.

(Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi, delle notificazioni e delle comunicazioni).

La nullità di citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

La stessa disposizione si applica in caso di omissione dell'atto.

La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare la nullità ha diritto ad un termine non inferiore a cinque giorni.

ART. 176.

(Effetti della dichiarazione di nullità).

La nullità di un atto rende invalidi gli atti che dipendono da quello dichiarato nullo.

Il giudice che dichiara una nullità stabilisce a quali atti si estende e ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessario e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o

al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

La disposizione del comma precedente non si applica alle nullità concernenti le prove.

ART 177.

(Inosservanza di norme tributarie).

Quando la legge assoggetta ad una imposta o ad una tassa un atto o un documento, l'inosservanza della norma tributaria non lo rende inammissibile ne impedisce il suo compimento, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

LIBRO III

PROVE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 178.

(Oggetto della prova).

Sono oggetto di prova i fatti e le circostanze che risultano dall'imputazione o comunque riguardano la punibilità e la determinazione della pena o della misura di sicurezza.

Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prove i fatti e le circostanze inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

ART. 179.

(Tassatività delle prove).

Il giudice non può ammettere prove diverse da quelle previste dalla legge.

ART. 180.

(Libertà morale della persona nell'assunzione della prova).

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti.

ART. 181.

(Diritto alla prova).

Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede immediatamente con ordinanza escludendo soltanto le prove vietate o non previste dalla legge e quelle irrilevanti.

La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio.

I provvedimenti di ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

ART. 182.

(Prove illegittimamente acquisite).

Le prove non previste dalla legge o ammesse dal giudice in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate ai fini della decisione.

Non possono utilizzare le prove assunte senza l'osservanza delle forme prescritte a pena di nullità, salvo che la nullità sia sanata.

ART. 183.

(Valutazione della prova).

Il giudice valuta la prova con apprezzamento obiettivo e prudente dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

ART. 184.

(Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili).

Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato delle persone.

TITOLO II

MEZZI DI PROVA

CAPO I

TESTIMONIANZE

ART. 185.

(Oggetto e limiti della testimonianza).

Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla capacità a delinquere.

L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è indispensabile per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità dell'offeso dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di quella persona.

Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

ART. 186.

(*Testimonianza indiretta*).

Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice dispone anche d'ufficio che queste siano chiamate a deporre.

L'inosservanza della disposizione prevista dal comma precedente rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che ne risulti impossibile l'esame per morte, infermità di mente, irreperibilità o assenza dal territorio dello Stato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando il fatto sia stato appreso mediante la lettura di un documento redatto da persona diversa dal testimone.

I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 191 e 192 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che abbiano depresso sugli stessi fatti.

Non può in ogni caso essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

ART. 187.

(*Capacità di testimoniare*).

Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificare l'attitudine fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche d'ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. Se si procede per un reato contro la moralità pubblica e il buon costume e la persona offesa è un minore, il giudice può inoltre ordinare una indagine psicologica a norma del secondo comma dell'articolo 209 e dell'ultimo comma dell'articolo 212.

I risultati degli accertamenti che, a norma del comma precedente, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale, non precludono né pregiudicano in ogni caso l'assunzione della testimonianza.

ART. 188.

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone).

Non possono essere assunti come testimoni:

1) l'imputato e i coimputati di uno stesso reato o di un reato connesso, salvo che siano stati prosciolti o condannati con sentenza non più soggetta a impugnazione;

2) la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

3) chi nel medesimo processo svolge o ha svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, cancelliere o segretario.

Gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, contro i quali si procede separatamente, possono essere esaminati come testimoni solo se vi consentano in modo espresso.

ART. 189.

(Obblighi del testimone).

Fuori dei casi espressamente previsti dagli articoli seguenti, il testimone ha l'obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria, di attenersi alle prescrizioni date dal magistrato per le esigenze istruttorie e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Il testimone non ha l'obbligo di rispondere alla domanda quando ciò potrebbe far emergere una sua responsabilità penale.

ART. 190.

(Facoltà di astensione dei prossimi congiunti).

I prossimi congiunti dell'imputato possono astenersi dal testimoniare. Debbono tuttavia deporre quando hanno presenta-

to denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

Il giudice a pena di nullità avverte le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione o di affiliazione e a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso. Si applicano inoltre al coniuge separato dell'imputato e quando tra questi e il testimone è intervenuta sentenza di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale.

ART. 191.

(Segreto professionale).

Possono astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione:

1) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

2) gli avvocati, i procuratori legali, i periti, i consulenti tecnici e i notai;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria.

Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione di astensione sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Si applica il disposto dell'articolo 186.

ART. 192.

(Segreto d'ufficio).

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che debbono rimanere segreti nell'interesse della pubblica amministrazione.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 193.

(Segreto di Stato).

Il testimone non può essere esaminato su fatti che costituiscono segreti di Stato.

Se un testimone rifiuta di deporre opponendo un segreto di Stato, il giudice ne informa il presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

Il provvedimento di conferma del segreto deve indicare le ragioni essenziali che ne costituiscano il fondamento.

Qualora il segreto sia confermato e la prova sia decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento perché il processo non deve essere proseguito per la esistenza di un segreto di Stato.

Qualora entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando il giudice ravvisi il carattere di segreto di Stato nei fatti sui quali il testimone deve essere esaminato.

ART. 194.

(Informatori della polizia giudiziaria).

Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimo-

ni, le informazioni da essi fornite alla polizia giudiziaria non possono essere in alcun modo acquisite né utilizzate ai fini della decisione.

Se le informazioni predette sono state in qualsiasi modo acquisite, il giudice in ogni stato e grado del processo ordina anche d'ufficio che il documento o la parte di esso che le contiene sia eliminato dal fascicolo.

ART. 195.

(Regole per l'esame testimoniale).

Nel corso dell'esame testimoniale sono vietate le domande suggestive e quelle che possono altrimenti nuocere alla spontaneità o alla sincerità della risposta.

Il giudice può autorizzare il testimone a consultare documenti da lui redatti in aiuto alla memoria.

ART. 196.

(Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e dei grandi ufficiali dello Stato).

La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle due Camere o del presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere, con adeguata motivazione, di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma precedente per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

ART. 197.

(Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici).

Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione

diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'autorità consolare del luogo.

Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero gli agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

ART. 198.

(Testimoni falsi, reticenti o renitenti).

Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice istruttore glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento di cui all'articolo 471. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Deliberata la decisione che conclude gli atti di istruzione o il giudizio in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ritiene che sia punibile a norma dell'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi documenti.

CAPO II

ESAME DELLE PARTI

ART. 199.

(Richiesta dell'esame).

Le parti private sono esaminate nel dibattimento a loro richiesta.

ART. 200.

(Regole per l'esame).

All'esame delle parti private si applicano le disposizioni previste negli articoli 185, 189 secondo comma e 195 e se è esa-

minata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 186.

Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

CAPO III

CONFRONTO

ART. 201.

(Presupposti del confronto).

Il confronto è ammesso tra parti private o tra testimoni oppure tra parti private e testimoni, quando, nel corso di precedenti interrogazioni od esami, essi abbiano reso dichiarazioni discordanti sui fatti oggetto di prova.

ART. 202.

(Modalità del confronto).

Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermino o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto o di quant'altro è avvenuto durante il confronto.

CAPO IV

RICOGNIZIONI

ART. 203.

(Ricognizioni di persone. Atti preliminari).

Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirlo a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chie-

de poi se sia stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento; se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta. Gli chiede infine se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma precedente e delle dichiarazioni rese.

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo articolo è causa di nullità della ricognizione.

ART. 204.

(Svolgimento della ricognizione).

Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali può essere stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita ad indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione od altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima. Tale disposizione non si applica nel dibattimento.

Nel verbale è fatta menzione delle modalità di svolgimento della ricognizione.

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo articolo è causa di nullità della ricognizione.